

FONDI STRUTTURALI.

MODIFICATO IL REGOLAMENTO SULL'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE.

La Commissione europea ha adottato il 10 marzo 2004 il regolamento (CE) n. 448/2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Ue L n. 72 dell'11 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il regolamento (CE) n. 1145/2003. L'allegato di cui al regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione, entrato in vigore il 5 agosto 2000, contiene un insieme di norme comuni relative all'ammissibilità. L'esperienza nel frattempo acquisita ha dimostrato che le norme d'ammissibilità vanno modificate sotto vari aspetti. In particolare, il nuovo regolamento tiene conto sia della opportunità di chiarire che i pagamenti erogati ai fondi di capitale di rischio, ai fondi per mutui e ai fondi di garanzia costituiscono spese effettivamente sostenute, sia della necessità di chiarire che l'ammissibilità dell'IVA al cofinanziamento non dipende dalla natura privata o pubblica del beneficiario finale. Per motivi di chiarezza ed opportunità, si è reso perciò necessario sostituire interamente l'allegato del regolamento (CE) n. 1685/2000. Inoltre il nuovo regolamento revoca il regolamento (CE) n. 1145/2003, entrato in vigore il 5 luglio 2003 e che modificava il regolamento (CEE) n. 1685/2000. Il regolamento (CE) n. 448/2004, entrato in vigore l'11 marzo 2004, si applica perciò a decorrere dal 5 luglio 2003.